Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Sicilia

Regione Umbria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 29 luglio 1976, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 30 aprile 1976 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. prof. Aldo Moro ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 29 luglio 1976 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 13 luglio 1976, ha nominato l'on. Andreotti Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 29 luglio 1976, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. Luigi Ciriaco De Mita, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. dott. Arnaldo Forlani, deputato al Parlamento, Ministro per gli affari esteri;

l'on. avv. prof. Francesco Cossiga, deputato al Parlamento, Ministro per l'interno;

l'on. avv. prof. Francesco Paolo Bonifacio, senatore della Repubblica, Ministro per la grazia e giustizia;

l'on. avv. Tommaso Morlino, senatore della Repubblica, Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, Ministro per le finanze;

l'on. dott. prof. Gaetano Stammati, senatore della Repubblica, Ministro per il tesoro;

l'on. dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento, Ministro per la difesa;

l'on. Franco Malfatti, deputato al Parlamento, Ministro per la pubblica istruzione;

l'on. dott. Antonino Pietro Gullotti, deputato al Parlamento, Ministro per i lavori pubblici;

l'on. Giovanni Marcora, senatore della Repubblica, Ministro per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. Attilio Ruffini, deputato al Parlamento, Ministro per i trasporti;

l'on. dott. Vittorino Colombo, senatore della Repubblica, Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. Carlo Donat-Cattin, deputato al Parlamento, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. dott. prof. Tina Anselmi, deputato al Parlamento, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

il dott. Rinaldo Ossola, Ministro per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Francesco Fabbri, senatore della Repubblica, Ministro per la marina mercantile;

l'on. dott. Antonio Bisaglia, deputato al Parlamento, Ministro per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Luciano Dal Falco, senatore della Repubblica, Ministro per la sanità;

l'on. avv. Dario Antoniozzi, deputato al Parlamento, Ministro per il turismo e lo spettacolo;

l'on. dott. prof. Mario Pedini, senatore della Repubblica, Ministro per i beni culturali e ambientali.

Con decreto, poi, in data 31 luglio 1976, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. Franco Evangelisti, deputato al Parlamento.

Con altro decreto, ugualmente in data 31 luglio 1976, sono stati nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli Gian Aldo Arnaud, deputato al Parlamento, avvocato Pier Giorgio Bressani, deputato al Parlamento e Ignazio Vincenzo Senese, senatore della Repubblica;

agli affari esteri, gli onorevoli dott. Franco Foschi, deputato al Parlamento e dott. prof. Luciano Radi, deputato al Parlamento;

all'interno, gli onorevoli dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, dott. Nicola Lettieri, deputato al Parlamento e rag. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento;

alla grazia e giustizia, gli onorevoli avv. prof. Renato Dell'Andro, deputato al Parlamento e avv. Edoardo Speranza, deputato al Parlamento;

al bilancio e programmazione economica, l'onorevole dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento;

alle finanze, gli onorevoli avv. Giuseppe Azzarò, deputato al Parlamento, dott. Carmelo Santalco, senatore della Repubblica e dott. Rodolfo Tambroni Armaroli, senatore della Repubblica;

al tesoro, gli onorevoli Lucio Gustavo Abis, senatore della Repubblica, dott. Renato Corà, deputato al Parlamento e Antonio Mario Mazzarino, deputato al Parlamento;

alla difesa, gli onorevoli avv. Giuseppe Caroli, deputato al Parlamento, dott. Carlo Pastorino, senatore della Repubblica e dott. Amerigo Petrucci, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, gli onorevoli dott. Carlo Buzzi, senatore della Repubblica, dott. Giovanni Del Rio, deputato al Parlamento e dott. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica;

ai lavori pubblici, gli onorevoli dott. Antonio Laforgia, deputato al Parlamento e avv. Pietro Padula, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste, gli onorevoli dott. Arcangelo Lobianco, deputato al Parlamento e dott. Roberto Mazzotta, deputato al Parlamento;

ai trasporti, gli onorevoli ing. Costante Degan, deputato al Parlamento e dott. Giovanni Angelo Fontana, deputato al Parlamento;

alle poste e telecomunicazioni, gli onorevoli avvocati Giuseppe Antonio Dal Maso, deputato al Parlamento e Elio Tiriolo, senatore della Repubblica;

all'industria, commercio e artigianato, gli onorevoli dott. Enzo Erminero, deputato al Parlamento e avvocato Gianuario Carta, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale, gli onorevoli Baldassare Armato, deputato al Parlamento, dottor prof. Manfredi Bosco, deputato al Parlamento, Adolfo Cristofori, deputato al Parlamento e dott. Francesco Smurra, senatore della Repubblica;

al commercio con l'estero, l'on. dott. Luigi Michele Galli, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile, l'on. dott. prof. Vito Rosa, senatore della Repubblica;

alle partecipazioni statali, gli onorevoli avv. Francesco Bova, deputato al Parlamento e avv. Angelo Castelli, senatore della Repubblica;

alla sanità, gli onorevoli ing. Ferdinando Russo, deputato al Parlamento e Giuseppe Zurlo, deputato al Parlamento;

al turismo e spettacolo, l'on. avv. Carlo Sangalli, deputato al Parlamento;

ai beni culturali e ambientali, gli onorevoli dottor Giorgio Postal, deputato al Parlamento e dottor prof. Giorgio Spitella, senatore della Repubblica.

(9151)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **539**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in radiologia.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 157. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

Art. 158. — La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di sei per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale ventiquattro).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia è di 4 anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiali in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni di radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa:

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione e attivazione dei reparti radiologici;

e) radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;

2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;

3) istopatologia speciale dei tumori;

4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;

5) tecnica e metodica radioterapica;

6) dosimetria;

7) clinica radioterapica;

8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;

9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;

10) dimostrazione di casistica clinica;

f) medicina nucleare (biennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;

2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;

3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;

5) radioterapia metabòlica;

6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei 4 anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; radiologia; protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;

radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II);

radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III);

radioterapia e terapia fisica (II);

medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

radioterapia e terapia fisica (III);

medicina nucleare (II).

La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;

2) costituzione della materia;

3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;

4) statistica applicata alla medicina;

5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia;

b) radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;

2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;

3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;

4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) semeiotica radiologica;

6) diagnostica differenziale radiologica;

7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;

8) dimostrazioni di casistica clinica;

c) radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;

2) danni da radiazioni e radiopatie;

d) protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;

2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;

3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;

4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;

5) radioprotezione chimica;

6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; radiobiologia; protezioni radiologiche; legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia d'insegnamento ed elaborata una tesi scritta su un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. 540.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rocco e di S. Sisto, in Morbello.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 20 agosto 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Rocco, in frazione Costa del comune di Morbello (Alessandria), e di S. Sisto, in frazione Piazza dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. 541.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e S. Giorgio, in Roccaforte Ligure.

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 5 novembre 1974, integrato con dichiarazione 29 agosto 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino e S. Giorgio, in Roccaforte Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1976.

Istituzione di una commissione tecnico-scientifica per studiare e proporre misure di decontaminazione del territorio colpito dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi nella regione Lombardia il 10 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 95 della Costituzione;

Sentita la regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di costituire una commissione speciale tecnico-scientifica con il compito di studiare e proporre misure di decontaminazione e relative metodiche per il territorio colpito dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 nella regione Lombardia; nonché di formulare con urgenza proposte sulle misure precauzionali, anche immediate, da adottare;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una commissione speciale tecnico-scientifica con i compiti di cui nelle premesse.

La commissione è presieduta dal prof. Aldo Cimmino, presidente del Consiglio superiore di sanità e composta da:

1) Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

2) Giannico prof. Luigi, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

3) Liberti prof. Arnaldo, direttore del laboratorio sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche;

4) Giovanardi prof. Augusto, professore f.r. d'igiene nell'Università di Milano;

5) Zurlo prof. Nicola, direttore dell'istituto d'igiene industriale della clinica del lavoro dell'Università di Milano;

6) Suzzi Valli prof. Enea, medico capo del comune di Milano;

7) Canonica prof. Luigi, direttore dell'istituto di chimica organica dell'Università di Milano.

La commissione presenta le sue proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per la sanità.

Art. 2.

La commissione può avvalersi della collaborazione di esperti scelti di volta in volta dal suo presidente.

Art. 3.

La commissione ha sede presso il Ministero della sanità che provvede ad assicurare i servizi di segreteria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(9204)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, di San Salvo (Chieti), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro, di San Salvo (Chieti).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9009)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G. Tagliabue - Costruzioni meccaniche e fonderie, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta G. Tagliabue - Costruzioni meccaniche e fonderie, con sede legale in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G. Tagliabue - Costruzioni meccaniche e fonderie, con sede legale in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9010)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Wild & C. S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione; nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Wild & C. S.p.a. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 88.732,199, di cui al mod. *B*-Import n. 3503904 rilasciato in data 27 marzo 1974 dalla Banca popolare di Novara di Torino per importazione di 153 balle di cotone tipo « Menoufi » di origine e provenienza Egitto;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata, limitatamente a 29 balle del valore di Lit. 16.812.799, dalla dogana di Rivalta Scrivia l'8 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di centosessantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, mentre per quanto concerne le rimanenti 124 balle per Lit. 71.920.000, le stesse sono state cedute, senza movimento di valuta, alla « Bunge S.A. » di Anversa in cambio di 137 balle di cotone tipo « Guiza 67 » del valore di Lit. 73.320.479. Tali ultime balle sono state sdoganate presso la dogana di Trieste con centosessanta giorni di ritardo rispetto al termine consentito;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio estero con nota n. 810090 del 13 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 agosto 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, le imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte sono di natura essenzialmente commerciale (eccedenza di cotone « Menoufi » contro scarsità di cotone « Guiza 67 », il che ha originato lo scambio di cui sopra) e pertanto la società importatrice avrebbe dovuto essere a conoscenza delle mutate richieste del mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 24 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Wild & C. S.p.a. di Torino, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara di Torino, nella misura del 5 % di Lit. 88.732.199, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8418)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario di Gallarate (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 34.971,30, di cui al mod. *B*-Import n. 4162476 rilasciato in data 15 maggio 1974 dal Credito varesino per l'importazione di tessuti greggi di cotone di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 6 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di trecentocinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 3 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da difficoltà di origine finanziaria relative al pagamento del deposito vincolato infruttifero di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974 e quindi di natura prettamente aziendale, tenuto conto che all'epoca del pagamento anticipato e poi all'arrivo della merce, la ditta era già a conoscenza dell'obbligo del deposito stesso, comunque all'epoca dello sdoganamento della merce il deposito era stato già abolito.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario di Gallarate (Varese), mediante fidejussione del Credito varesino nella misura del 5 % di $ USA 34.971,30, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: De Mita

(8419)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilito con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 22.075,69 di cui al mod. *B*-Import n. 4549330 rilasciato in data 15 novembre 1974 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di 4000 dischi per incisione di origine U.S.A. e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente parte dell'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 13 dicembre 1974 con un ritardo, quindi di trentasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'Estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700631 del 6 maggio 1975, unitamente alla relativa documentazione sulla base delle quali lo scrivente ha emesso il decreto ministeriale del 16 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1976;

Vista la precisazione fornita dal medesimo Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, da cui risulta che l'importazione di cui trattasi è avvenuta, limitatamente al minor importo di $ USA 4.671,19 entro i termini di validità dell'impegno assunto;

Considerato che l'incameramento di cui al citato decreto ministeriale 16 gennaio 1976 è stato erroneamente calcolato sull'importo di $ USA 22.075,69, mentre il ritardo nell'importazione si è verificato limitatamente all'importo di $ USA 17.404,50;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 16 gennaio 1976 è così modificato: ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952 si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla RAI - Radiotelevisione italiana di Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di $ USA 17.404,50 anziché di $ USA 22.075,69.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: De Mita

(8421)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cafecrem S.a.s., in Garbagna Novarese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istitto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cafecrem S.a.s. di Garbagna Novarese (Novara), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 130.032, di cui al mod. *B*-Import n. 4615446, rilasciato in data 10 dicembre 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Novara, per l'importazione di 336 sacchi di caffè di origine Cameroun e provenienza Cameroun;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 13 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 521413 del 5 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza prot. n. 7476 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso sarebbe stato determinato — secondo quanto dichiarato dallo spedizioniere « Romani » e confermato dalla ditta — da lungaggini burocratiche connesse alle operazioni di sdoganamento (motivazione non valida essendo la merce, all'atto dell'esborso, da tempo giacente in dogana; nonché dalla situazione di caos esistente nel porto di Trieste, situazione di natura non contingente tenuto conto che lo spedizioniere stesso attribuisce la medesima motivazione al tardivo scarico di un benestare all'importazione del luglio 1974.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cafecrem S.a.s. di Garbagna Novarese (Novara), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Novara, nella misura del 5 % di F.F. 130.032, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8420)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », in Subiaco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza 12 dicembre 1975, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », con sede in Subiaco (Roma);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », con sede in Subiaco (Roma), costituita per rogito notaio dott. Dante De Sire in data 15 marzo 1952, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Renato Vignoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8786)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Termini e modalità per la presentazione della dichiarazione di coltura e della dichiarazione di raccolta in materia di integrazione di prezzo nel settore dei semi di soia prodotti nel 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del consiglio del 15 luglio 1974 che prevede misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 833/76 del consiglio del 6 aprile 1976 che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) n. 1777/76 del consiglio del 20 luglio 1976 relativo alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) n. 1790/76 della commissione del 22 luglio 1976 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1976-77;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ai sensi del quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, possono applicarsi, con le modifiche che vi ha apportato, per il pagamento di tutte le

provvidenze finanziarie disposte dai regolamenti comunitari, la cui erogazione, affidata all'A.I.M.A., venga effettuata con le anticipazioni finanziarie della C.E.E ;

Attesa la necessità di emanare le disposizioni che il citato regolamento (CEE) della commissione n. 1790/76 demanda agli Stati membri in merito alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1976-77;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di semi di soia, i quali intendono beneficiare dell'integrazione di prezzo che, dall'applicazione delle disposizioni comunitarie citate in premessa, dovesse derivare per i semi raccolti nel 1976 nel territorio della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione la semina è stata eseguita, entro il termine del 15 settembre 1976, un'apposita dichiarazione di coltura.

Art. 2.

La dichiarazione di coltura di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) la superficie, espressa in ettari ed in are, sulla quale la semina 1976 è stata eseguita, con la specificazione dei dati catastali atti ad individuarla e del tipo di coltura: irrigua od asciutta.

Art. 3.

I produttori di semi di soia che, dopo aver presentato le dichiarazioni di coltura, hanno proceduto alla raccolta del seme, debbono presentare, per poter fruire dell'eventuale aiuto comunitario, entro il 31 dicembre 1976, una dichiarazione di raccolta che ha valore di domanda d'integrazione e che deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le stesse di cui al punto *a)* dell'articolo precedente, completate con il riferimento alla dichiarazione di coltura;

b) la superficie, espressa in ettari ed are, sulla quale il raccolto è stato conseguito;

c) la quantità di seme raccolto;

d) il luogo dove i semi raccolti sono immagazzinati e, per le quantità vendute, le generalità e l'indirizzo dell'acquirente.

Art. 4.

La dichiarazione di raccolta, indirizzata all'A.I.M.A. - Via Palestro 81, Roma, deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale allo stesso Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura destinatario della dichiarazione di coltura, il quale la trasmetterà, con i suoi allegati ed insieme a quest'ultimo documento, all'A.I.M.A. entro il 15 gennaio 1977.

Lo stesso ispettorato trasmetterà al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il medesimo termine i dati riassuntivi delle superfici coltivate a soia e della quantità di semi raccolti.

Art. 5.

Sono demandate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura le operazioni di verifica a sondaggio dei dati contenuti nella dichiarazione di coltura e nella dichiarazione di raccolta.

I risultati di dette verifiche dovranno essere comunicati, egualmente entro il 15 gennaio 1977, all'A.I.M.A. e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Al pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di prezzo provvede direttamente l'A.I.M.A., entro 120 giorni successivi alla data di fissazione da parte comunitaria del prezzo medio del mercato mondiale, applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

(9051)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Nomina del presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera comissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1973, con il quale il prof. Enrico Biale è stato nominato presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto;

Decreta:

Il cav. Emilio Paita è nominato presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(9006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Simon Armigel Wade, console del Canada a Roma.

(8875)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio Boesgaard, console generale onorario di Danimarca a Genova.

(8876)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Octavio Luis de Berenguer Cesar, console generale del Brasile a Milano.

(8877)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Victor Eduardo Gomezjurado Castro, console generale dell'Ecuador a Genova.

(8878)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William H. Skok, console degli U.S.A. a Torino.

(8879)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ivan Heywood May, console di Gran Bretagna a Palermo.

(8880)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lacy Wright, console degli U.S.A. a Milano.

(8881)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles N. Patterson, vice console degli U.S.A. a Trieste.

(8882)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mildred J. Hall, console degli U.S.A. a Napoli.

(8883)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Arlene Render, console degli U.S.A. a Genova.

(8884)

In data 25 giugno 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Adriano Gardella, console generale onorario delle Filippine a Genova.

(8885)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Gertrudis Dubon Alvarado, console del Nicaragua a Venezia.

(8886)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano (cattedra di anatomia umana normale II).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia umana normale II) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9055)

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 28 giugno 1976, n. 1.14/11-2007, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad accettare le donazioni da parte delle ditte e società Stock, Fissan Brevedani, Banca commerciale italiana, Pineta del Carso, C. Monti, Fiat, filiale di Trieste, per un valore complessivo di L. 2.900.000 da destinare all'acquisto di accessori del microscopio elettronico Jeol mod. SGM100S collocato presso l'istituto di anatomia umana della facoltà di medicina e chirurgia.

(8971)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1976, n. 2451/1913 il dottor Giovanni Panzuto è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto in sostituzione del dott. Pietro Pace, e il dott. Paolo D'Elia è stato nominato membro in sostituzione del dott. Giustino Sannini.

(8975)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Manziana (Roma) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti il campo di volo « Oscar Savini » di Bracciano (Roma) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 19 dicembre 1974, n. 103, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 del 24 gennaio 1975.

(8828)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 475-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta A. & A. Borella, in Tezze sul Brenta (Vicenza), via Nazionale n. 152/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 475-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(8972)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 523-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Fuber Export » S.n.c., in Longare (Vicenza), via Chiesa, frazione Costozza, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 523-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(8973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2701/M)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2698/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Sesto Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2702/M)

Autorizzazione al comune di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Taggia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 181.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2699/M)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 986.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2703/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Persiceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 414.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2704/M)

Autorizzazione al comune di Anzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Anzio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2705/M)

Autorizzazione al comune di Vallinfreda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Vallinfreda (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2707/M)

Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2708/M)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 luglio 1976, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 160.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2680/M)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2681/M)

Autorizzazione al comune di Felino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Felino (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2682/M)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2683/M)

Autorizzazione al comune di Calendasco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Calendasco (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2684/M)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2685/M)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2686/M)

Autorizzazione al comune di Quistello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Quistello (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2687/M)

Autorizzazione al comune di Marmirolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Marmirolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2689/M)

Autorizzazione al comune di Pieve di Teco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Pieve di Teco (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2690/M)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2691/M)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2692/M)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2693/M)

Autorizzazione al comune di Gabbioneta Binanuova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Gabbioneta Binanuova (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2694/M)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2695/M)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2696/M)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2697/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.489.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2700/M)

Autorizzazione al comune di Virgilio ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976, il comune di Virgilio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 40.329.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2688/M)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.504.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2706/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 2 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,90	834,90	—	834,90	835 —	834,85	835,10	834,90	834,90	834,90
Dollaro canadese	855,20	855,20	—	855,20	855,60	855,15	855,60	855,20	855,20	855,20
Franco svizzero	337,68	337,68	—	337,60	337,75	337,65	337,90	337,68	337,68	337,70
Corona danese	137,08	137,08	—	137,08	137 —	137,05	137,08	137,08	137,08	137,10
Corona norvegese	151,40	151,40	—	151,40	151,40	151,35	151,39	151,40	151,40	151,40
Corona svedese	188,85	188,85	—	188,85	188,65	188,80	188,90	188,85	188,85	188,85
Fiorino olandese	310,58	310,58	—	310,58	310,75	310,55	310,65	310,58	310,58	310,58
Franco belga	21,31	21,31	—	21,31	21,35	21,30	21,3350	21,31	21,31	21,30
Franco francese	170,08	170,08	—	170,08	170 —	170,05	169,93	170,08	170,08	170,10
Lira sterlina	1494 —	1494 —	—	1494 —	1492,75	1493,99	1493 —	1494 —	1494 —	1494 —
Marco germanico	329,69	329,69	—	329,69	330 —	329,65	329,79	329,69	329,69	329,70
Scellino austriaco	46,416	46,416	—	46,416	46,50	46,40	46,41	46,4160	46,4160	46,40
Escudo portoghese	26,83	26,83	—	26,83	26,80	26,80	26,82	26,83	26,83	26,85
Peseta spagnola	12,227	12,227	—	12,227	12,20	12,20	12,2125	12,2270	12,2270	12,22
Yen giapponese	2,854	2,854	—	2,854	2,854	2,83	2,8525	2,8540	2,8540	2,85

Media dei titoli del 2 agosto 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,350
» 5 % (Ricostruzione)	93,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88.675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,525
» 5,50 % » » 1968-83	76,125
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	79,800
» 6 % » » 1972-87	79,425
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,300
» poliennali 7 % 1978	89,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	91,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1976

Valuta	
Dollaro USA	835 —
Dollaro canadese	855,40
Franco svizzero	337,79
Corona danese	137,08
Corona norvegese	151,395
Corona svedese	188,875
Fiorino olandese	310,615
Franco belga	21,322
Franco francese	170,005
Lira sterlina	1493,50
Marco germanico	329,74
Scellino austriaco	46,413
Escudo portoghese	26,825
Peseta spagnola	12,22
Yen giapponese	2,853

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1973, relativo alle nuove piante organiche della carriera direttiva del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, relativo all'autorizzazione a bandire un concorso a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato.

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo debbono essere presentate al segretariato generale del Consiglio di Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto universitario presso il quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale del Consiglio di Stato, entro

il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza i seguenti documenti in carta da bollo:

a) laurea originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia della laurea stessa in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale del Consiglio di Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 10.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di un colloquio.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti i giorni, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove in esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttori di segreteria in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva.

I medesimi al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1976
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 351

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo - Diritto privato (civile e commerciale).

2) Scienza delle finanze e diritto finanziario - Contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

a) economia politica;

b) legislazione sul Consiglio di Stato e sugli organi di giustizia amministrativa di primo grado;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - Piazza Capo di Ferro, 13 - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo della carriera direttiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto presidenziale 10 giugno 1976.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito nell'anno accademico . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8798)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo, per titoli ed esami, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di 2ª classe vacanti nelle seguenti segreterie di comuni della classe seconda:

Agrigento:
Palma di Montechiaro - Casteltermini - Raffadali.

Ancona:
Osimo.

Ascoli Piceno:
Porto S. Elpidio.

Bari:
Mola di Bari - Altamura - Turi - Castellana Grotte.

Benevento:
Montesarchio.

Bologna:
Molinella - Zola Predosa.

Brindisi:
Ceglie Messapico - Latiano.

Cagliari:
Iglesias.

Caserta:
San Felice a Cancello - Piedimonte Matese - Trentola Ducenta - San Cipriano d'Aversa.

Catania:
Militello Val di Catania - Misterbianco.

Chieti:
Francavilla al Mare.

Como:
Mariano Comense.

Cosenza:
Corigliano Calabro - Castrovillari.

Cuneo:
Bra.

Enna:
Valguarnera Caropepe.

Firenze:
Borgo San Lorenzo.

Foggia:
Trinitapoli.

Isernia:
Isernia (com.).

Livorno:
Portoferraio.

Macerata:
Civitanova Marche.

Mantova:
Suzzara.

Messina:
Barcellona Pozzo di Gotto.

Milano:
Lentate sul Seveso - Lainate - Giussano - Vimodrone.

Napoli:
Bacoli - Casalnuovo di Napoli - Terzigno.

Palermo:
Carini.

Pavia:
Garlasco.

Pisa:
Ponsacco.

Pistoia:
Montecatini Terme.

Ragusa:
Vittoria - Comiso.

Reggio Calabria:
Cittanova - Polistena.

Reggio Emilia:
Novellara.

Roma:
Tivoli.

Rovigo:
Badia Polesine - Lendinara.

Salerno:
Eboli Capaccio.

Sassari:
Ozieri.

Siracusa:
Melilli - Augusta.

Taranto:
Palagiano.

Trapani:
Valderice.

Treviso:
Oderzo.

Varese:
Cardano al Campo.

Venezia:
Consorzio Fiesso d'Artico e Campagna Lupia.

Art. 2.

Al concorso anzidetto possono partecipare:

a) i segretari comunali capi di ruolo;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario;

c) i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province;

i quali tutti siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, entro e non oltre il 30 settembre 1976 la domanda, redatta su carta da bollo da L. 700 corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1000 (mille) quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono accludere i titoli che intendono produrre nel proprio interesse (diploma di laurea e relativa votazione, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali, ecc., attestazione dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti alla classe seconda o superiore, incarichi speciali, ecc.) compresi quelli che danno titolo alle preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, nonchè le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli esibiti in un elenco in carta semplice in due esemplari.

I candidati devono produrre, inoltre, una dichiarazione, in carta semplice, dalla quale risulti la data della prima assunzione in servizio di ruolo, le date di decorrenza delle promozioni alle varie qualifiche e le sedi ricoperte.

I candidati che abbiano rivestito la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione ovvero di impiegato di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali devono, inoltre, produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato;

2) copia conforme del regolamento organico con relativa pianta.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione debbono, altresì, dichiarare, nella domanda, esplicitamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione, da notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione i quali risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione.

Art. 5.

L'esame, secondo il programma annesso al presente decreto, consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale.

Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Per la disciplina delle prove di esame saranno applicate le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1977 con inizio alle ore otto.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice e ne sarà dato avviso ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per avere accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione della sua convocazione per la prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati dal candidato nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto conseguito nella prova orale.

I candidati che sosterranno la prova orale con esito positivo dovranno indicare, con apposita istanza, le singole sedi a concorso alle quali, in stretto ordine di preferenza, chiedono di essere assegnati in caso di esito favorevole del concorso.

Di tali indicazioni sarà tenuto conto compatibilmente con la posizione acquisita da ciascun candidato nella graduatoria di merito.

Le istanze di cui sopra dovranno pervenire a questo Ministero entro dieci giorni dalla data della prova orale.

Nessun conto sarà tenuto delle istanze che non indichino esplicitamente le sedi a concorso ovvero che non perverranno a questo Ministero nel termine fissato.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministro accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 30 luglio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

a) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

b) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

c) Diritto costituzionale e amministrativo.

PROVE ORALI

a) Le materie delle prove scritte;

b) Ragioneria applicata agli enti territoriali;

c) Nozioni di diritto civile;

d) Diritto penale (codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII);

e) Legislazione sociale;

f) Politica economica con particolare riguardo alla programmazione;

g) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

h) Elementi di contabilità generale dello Stato.

(9026)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale in corso di perfezionamento viene stabilito il nuovo diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1975 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 247 del 16 settembre 1975.

Le prove suddette si svolgeranno nei giorni 4 e 5 ottobre 1976 alle ore 8 nelle sedi e nei locali sottoindicati:

Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, aula Olgiati, via S. Agnese n. 2.

(8924)

Spostamento della sede e rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

La prova scritta del concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1975, già fissata per il giorno 9 luglio 1976, nei locali del palazzo dello sport di Roma - EUR, e successivamente rinviata, avrà luogo a Roma, nei locali della fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, alle ore 8 del giorno 16 novembre 1976.

(9136)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Ancona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 gennaio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1975, n. 1604, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(8663)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 344/Sanità in data 3 luglio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova;

Visto il proprio decreto n. 151/Sanità in data 3 luglio 1974, con il quale sono stati ammessi centododici concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto numero 527/Sanità in data 15 novembre 1974 e successivamente modificata con decreto n. 1485 in data 16 settembre 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 12 maggio 1976;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativa alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Rossetti Gilberto . . . . . . punti 77,257
2. Castagna Luigi . . . . . . » 68,280
3. Scarduelli Egeo . . . . . . » 66,590
4. Bulgarelli Guerrino . . . . . . » 66,420
5. Bellagamba Giorgio . . . . . . » 65,633
6. Bellani Gabriele . . . . » 65,080
7. Baboni Giancarlo . . . . . . » 65,009
8. Cerchiari Bruno . . . . . » 62,200
9. Morganti Roberto . . . . . » 60,740
10. Maffezzoli Giorgio . . . . » 56,830
11. Menini Luciano . . . . » 56,420
12. Cortellazzi Ernesto . . . . . . » 56,300
13. Cerutti Materno . . . . . . » 56,083
14. Marini Cristiana . . . . . » 54,500
15. Fornasini Manlio . . . . . » 54,220
16. Bombardi Giovanni . . . . . » 53,794
17. Manzoni Paolo (coniugato) . . . . » 53,500
18. Rizzolo Pietro (celibe) . . . . . » 53,500
19. Olivari Agnini Carlo (coniugato) . . . » 53,000
20. Martini Gianfranco (celibe, nato il 21 febbraio 1945) . . . . » 53,000
21. Carazzina Marco (celibe, nato il 7 marzo 1947) . . . . » 53,000
22. Cavinato Ugo (celibe, nato il 24 giugno 1947) » 53,000
23. Belluzzi Giancarlo (celibe, nato il 21 novembre 1949) . . . . » 53,000
24. Tononi Franco (coniugato) . . . . » 52,500
25. Campana Pietro (celibe) . . . . » 52,500
26. Vescovi Lorenzo . . . . » 51,775
27. Caleffi Francesco . . . . . . » 51,500
28. Costa Carlo . . . . » 51,240
29. Passerini Walter (celibe, nato il 23 ottobre 1947) . . . . . . » 51,000
30. Ticozzelli Francesco (celibe, nato l'8 luglio 1949) . . . . » 51,000
31. Sirtori Marco (coniugato) . . . . » 50,500
32. Moretti Remo (celibe, nato il 14 giugno 1948) . . . . » 50,500
33. Tenca Luigi (celibe, nato il 4 giugno 1949) » 50,500
34. Martini Giuseppe (coniugato con 2 figli) . » 50,000
35. Predieri Vilder (coniugato) . . . . » 50,000
36. Chiesa Fabio (celibe, nato il 18 novembre 1946) . . . . . . » 49,500
37. Rossetti Mario (celibe, nato il 10 ottobre 1948) . . . . . . » 49,500
38. Cobelli Adriano (celibe, nato il 15 aprile 1950) . . . . . . » 49,500
39. Scattolini Enrico . . . . » 49,300
40. Pinza Danilo (coniugato con un figlio) . . » 49,000
41. Raineri Giacomo (coniugato) . . . » 49,000
42. Formenti Angelo (celibe, nato il 1° marzo 1949) . . . . . . » 49,000
43. Pederzoli Francesco (celibe, nato il 13 marzo 1949) . . . . » 49,000
44. Ferrari Lino . . . » 48,500
45. Monti Giovanni (coniugato con un figlio) . » 48,000
46. Ferri Giovanni (celibe) . » 48,000
47. Corenzi Maria Angela (coniugato) . » 47,500
48. Lanfranchi Paolo (celibe) . . . » 47,500
49. Donizetti Angelo (coniugato, nato il 16 marzo 1946) . . . . » 47,000
50. La Martina Mario (coniugato, nato l'11 febbraio 1947) . . . . punti 47,000
51. Granata Giuseppe (coniugato, nato il 22 febbraio 1948) . . . . » 47,000
52. De Bernardi Giancarlo (coniugato, nato il 9 maggio 1948) . . . . » 47,000
53. Ferrario Claudio (celibe, nato il 3 giugno 1948) . . . . » 47,000
54. Confetti Valerio (celibe, nato il 25 novembre 1948) . . . . » 47,000
55. Morandi Fiorenzo (celibe, nato il 3 febbraio 1949) . . . . » 47,000
56. Crotti Sergio . . . . » 46,500
57. Santinelli Bruno (coniugato con un figlio) . » 46,000
58. Colli Camillo (celibe) . . . . . . » 46,000
59. Bonacina Cesare . . . . . . » 45,500
60. Gabbrielli Pietro (coniugato) . . . » 45,000
61. Bursi Giuliano (celibe) . . . . . » 45,000
62. Caldiani Carlo (coniugato con 2 figli) . » 44,000
63. Guizzardi Franco (celibe) . . . . . » 44,000
64. Ghilardi Antonio . . . . » 43,500

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Mantova, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Milano, addì 16 giugno 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 397/Sanità in data 16 giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Rossetti Gilberto: comune di Volta Mantovana;
2) Castagna Luigi: comune di Marcaria;
3) Scarduelli Egeo: comune di Motteggiana;
4) Bulgarelli Guerrino: consorzio veterinario di Gazzuolo;
5) Bellagamba Giorgio: comune di Marmirolo;
6) Bellani Gabriele: comune di Sabbioneta;
7) Baboni Giancarlo: comune di Bagnolo San Vito;
8) Cerchiari Bruno: comune di Acquanegra.

I sindaci dei comuni di Volta Mantovana, Marcaria, Motteggiana, Marmirolo, Sabbioneta, Bagnolo San Vito, Acquanegra ed il presidente del consorzio veterinario di Gazzuolo, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Mantova, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Milano, addì 16 giugno 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8928)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Reggio Emilia

Con decreto 30 giugno 1976, n. 1422, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Reggio Emilia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dei medici provinciali.

(9027)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Siracusa.

Con bando 19 luglio 1976, n. 4556, sono stati riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di nove posti di medico scolastico generico istituiti presso il comune di Siracusa con deliberazione consiliare 5 dicembre 1968. Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, debitamente corredate di documenti e titoli, scadrà alle ore 12 del 18 ottobre 1976.

(9077)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio veterinario comunale di Viterbo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 223 in data 10 febbraio 1975 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio veterinario comunale di Viterbo;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il decreto n. 1821 in data 15 luglio 1976, con il quale il medico provinciale di Viterbo ha nominato il componente della commissione, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 9 giugno 1975, n. 46;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

De Marco prof. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Benevelli dott. Enrico, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità;

Santo dott. Salvatore, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Viterbo;

Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Farina prof. Renato, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Pisa;

Damiani dott. Giovanni, veterinario comunale capo del comune di Viterbo.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove di esame avranno luogo presso la sezione zooprofilattica di Viterbo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo, della prefettura e del comune interessato.

Viterbo, addì 16 luglio 1976

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(8664)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vergato (Bologna).

(9032)

OSPEDALE CIVILE «SS.MA ANNUNZIATA» DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia aggregato alla divisione di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia aggregato alla divisione di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cento (Ferrara).

(9031)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di primario di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari).

(9036)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro e Urbino).

(9034)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Mirandola (Modena).

(9035)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di aiuto-medico di pronto soccorso;
un posto di aiuto di malattie infettive con specializzazione in pediatria;
un posto di aiuto di medicina nucleare;
un posto di aiuto di radiodiagnostica;
un posto di aiuto di anatomia patologica;
un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente di oculistica;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radioterapia con alta energia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di microbiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di virologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di neurochirurgia;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente di patologia neonatale;
undici posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
tre posti di assistente di nefrologia ed emodialisi;
un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di assistente di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(9029)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(9028)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(9033)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « G. TESTA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taranto.

(9030)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. **18.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 per finanziamento oneri relativi ad autoservizi di linea ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. **19.**

Contributi alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a., per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la *seguente legge regionale:*

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1976 un contributo in conto esercizio di L. 100.000.000 alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. - come concorso agli oneri connessi ad operazioni di assistenza finanziaria a piccole e medie imprese rientranti nelle finalità di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 e all'art. 5, n. 3), dello statuto della FI.L.S.E. S.p.a., in conformità agli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica per il 1976 della società.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a., un contributo per l'anno 1976 di L. 50.000.000 come concorso della Regione alle spese di impianto della società.

Art. 3.

Le operazioni di assistenza finanziaria di cui all'art. 1 dovranno essere effettuate attraverso organismi o istituti a carattere regionale.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 si apporta una riduzione di L. 50.000.000 dal cap. 620: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e un corrispondente aumento di L. 50.000.000 al cap. 380: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, di L. 100.000.000 dal cap. 380: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e di L. 50.000.000 dal cap. 620: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione, nello stesso stato di previsione della spesa, dei seguenti capitoli:

Cap. 273. — Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. - per operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese con uno stanziamento di L. 100.000.000;

Cap. 576-*bis*. — Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. - per spese di impianto con uno stanziamento di L. 50.000.000.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 giugno 1976

CAROSSINO

(8719)

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1976, n. **20.**

Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la *seguente legge regionale:*

Titolo I

ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, COMPETENZA E DISCIPLINA

Art. 1.

Il controllo sugli atti degli enti locali compresi nel territorio della Regione è esercitato, in attuazione dell'art. 65 dello statuto, in forma collegiale e decentrata da un organo della Regione costituito dal comitato regionale con sede in Genova, e da sezioni provinciali del comitato con sede in Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

Art. 2.

Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione provinciale, degli enti ospedalieri, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sulla base della classificazione disposta dal consiglio regionale svolgono esclusivamente o prevalentemente attività ospedaliera, e degli altri enti locali a livello provinciale.

Le sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi a partecipazione comunale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tranne quelle di cui al primo comma, comprese nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali e degli altri enti locali a livello comunale.

Quando dei consorzi facciano parte comuni appartenenti a più province il controllo spetta alla Sezione provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Art. 3.

Il comitato regionale e le sezioni sono costituiti nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica.

Sulla base delle designazioni effettuate a norma del precedente comma il comitato regionale e le sezioni sono nominati, entro dieci giorni dall'ultima designazione, dal presidente della giunta regionale il quale provvede al loro insediamento entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Il comitato regionale e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo organo di controllo.

Art. 4.

Il comitato regionale e le sezioni, subito dopo il loro insediamento e prima di ogni altra attività, sotto la presidenza del componente effettivo più anziano di età eleggono, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, il rispettivo presidente tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta risulta eletto il componente che abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

I presidenti restano in carica per il periodo corrispondente ad un terzo della durata della legislatura regionale. Al rinnovo si dovrà procedere non oltre i primi sette giorni del mese successivo a quello della scadenza del periodo predetto.

Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i presidenti eletti restano in carica per il periodo corrispondente ad un terzo della durata residua della legislatura.

Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne svolge le funzioni il componente effettivo eletto dal consiglio regionale più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche del predetto componente svolge le funzioni di presidente il terzo componente effettivo elettivo.

In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti effettivi elettivi assume le funzioni di presidente il componente supplente elettivo più anziano di età.

Art. 6.

Il presidente rappresenta il collegio, convoca le adunanze, ne fissa l'ordine del giorno e le presiede, distribuisce il lavoro fra i componenti, sottoscrive i verbali delle adunanze e ogni decisione del collegio, dispone per l'esecuzione delle decisioni adottate. Provvede alla sostituzione, con il metodo dell'alternanza, dei componenti effettivi elettivi in caso di loro assenza o di impedimento.

L'ordine del giorno può comprendere argomenti di carattere generale inerenti al controllo.

I componenti supplenti partecipano alle adunanze nelle quali sono esaminati argomenti di carattere generale.

Hanno diritto di assistere alle altre adunanze anche quando non sostituiscono i componenti effettivi.

Art. 7.

Il comitato regionale per l'esame degli atti degli enti ospedalieri e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza sottoposte al suo controllo è integrato dal medico provinciale del capoluogo di regione.

Il collegio può deliberare validamente anche in assenza del medico provinciale regolarmente convocato sempreché non sia stato possibile provvedere tempestivamente alla relativa sostituzione.

Art. 8.

Il componente elettivo che non interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decade dall'ufficio.

Decade altresì quando intervenga nei suoi confronti una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi della Repubblica.

Il comitato o la sezione contesta per iscritto la causa di decadenza all'interessato il quale entro dieci giorni può presentare le proprie deduzioni scritte.

Qualora si tratti di incompatibilità l'interessato deve optare entro lo stesso termine tra l'ufficio di componente l'organo di controllo e quello che costituisce causa di incompatibilità.

Ove il comitato o la sezione rilevi l'esistenza della causa di decadenza ne dà notizia al presidente della giunta regionale il quale, previa conforme pronuncia del consiglio regionale, dichiara la decadenza.

Il consiglio regionale è convocato entro quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza per procedere alla elezione del nuovo componente.

Ove il comitato o la sezione rilevi nei confronti di un componente non elettivo una delle cause di decadenza di cui ai commi primo e secondo del presente articolo ne dà notizia al presidente della giunta regionale il quale provvederà ad informare i competenti organi per le conseguenti determinazioni.

Art. 9.

In caso di dimissioni o morte di uno o più componenti, il presidente della giunta regionale ne promuove entro dieci giorni la sostituzione nei modi previsti dalla legge per la nomina. Qualora si tratti di componente elettivo dovrà essere comunque assicurata la presenza delle minoranze nel collegio.

Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Art. 10.

Il comitato regionale e le sezioni possono essere sciolti in caso di accertata impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme pronuncia del consiglio regionale il quale decide con l'intervento di due terzi dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta di voti.

La ricostituzione e l'insediamento del comitato regionale o della sezione devono essere disposti entro venti giorni dalla pronuncia di scioglimento.

Art. 11.

Allorchè il comitato o la sezione siano chiamati ad esaminare atti che investono direttamente o indirettamente interessi di un componente questi non deve prendere parte all'esame dell'atto in ogni fase.

Art. 12.

Al presidente ed ai componenti del comitato regionale e delle sezioni sono attribuite le seguenti indennità per ogni giornata di seduta:

a) presidente o chi ne fa le veci L. 30.000;
b) componenti L. 20.000.

Al presidente ed agli altri componenti elettivi che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede il comitato regionale o la sezione alla quale appartengono è corrisposto un rimborso spese per ogni giornata di seduta pari a quello previsto per i consiglieri regionali residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la Regione.

L'indennità di cui alla lettera *b*) del primo comma non spetta ai componenti supplenti che assistono alle adunanze a norma dell'ultimo comma dell'art. 6.

Titolo II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 13.

Il comitato regionale e le sezioni fissano il calendario dei lavori.

Le adunanze hanno luogo, nei giorni e nelle ore prestabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.

Il comitato regionale e le sezioni possono essere convocati dal presidente in seduta straordinaria, ogni volta che si renda necessario, mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 14.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti effettivi e supplenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il comitato regionale e le sezioni possono deliberare, a richiesta di tutti i componenti, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Possono altresì deliberare a maggioranza il rinvio a successiva adunanza della trattazione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti effettivi o supplenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ad eccezione di quelle per la elezione del presidente le decisioni sono adottate con voto palese.

Salvo quanto previsto all'art. 23 la relazione, la discussione e la decisione sugli atti hanno luogo senza la presenza di estranei.

Art. 16.

Il verbale di ogni adunanza è redatto dal segretario e contiene la indicazione dei componenti presenti, degli atti esaminati, dei relatori e delle decisioni adottate.

Ciascun componente ha facoltà di chiedere che nel verbale si faccia constare la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione da lui resa.

Gli amministratori degli enti intervenuti all'adunanza ai sensi dell'art. 23 hanno facoltà di chiedere che vengano inserite a verbale le loro osservazioni.

Il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario resta depositato presso la segreteria del comitato regionale e delle sezioni.

Titolo III

Esercizio del controllo

Art. 17.

L'organo di controllo esercita, nelle forme stabilite dalla presente legge, il controllo di legittimità già attribuito sotto qualsiasi denominazione e forma ad organi dello Stato sugli atti degli enti indicati all'art. 2.

Non sono soggetti a controllo, oltre agli atti privi di carattere dispositivo, gli atti adottati in applicazione di provvedimenti anche di natura regolamentare già esecutivi ai sensi di legge, semprechè non abbiano contenuto discrezionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 19 per il controllo di merito, gli atti diventano esecutivi se nel termine di venti giorni dalla data del ricevimento l'organo di controllo non ne abbia pronunciato l'annullamento con ordinanza motivata in cui sia enunciato il vizio di legittimità riscontrato.

Il termine suddetto è interrotto se prima della sua scadenza l'organo di controllo chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio all'ente. In tal caso l'atto diviene esecutivo se l'organo di controllo non ne pronunci l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento della risposta dell'ente.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio deve essere formulata con ordinanza motivata e non può essere reiterata.

Detta richiesta dovrà essere formulata solo quando l'organo di controllo non ritenga sufficiente l'acquisizione diretta di elementi di valutazione a norma del primo comma dell'art. 23. Tale acquisizione non ha effetto interruttivo del termine di cui al terzo comma.

Art. 18.

L'organo di controllo esercita, nelle forme stabilite dalla presente legge, il controllo di merito sugli atti degli enti indicati all'art. 2 per i quali la legge della Repubblica prevede tale forma di controllo.

Nell'espletamento del controllo di merito, oltre che ispirarsi a criteri di interesse pubblico generale, l'organo di controllo fa riferimento alle finalità della programmazione regionale.

Art. 19.

L'organo di controllo, ove riscontri nell'atto un vizio di merito, può entro venti giorni dal ricevimento dello stesso invitare con ordinanza motivata l'ente a riprenderlo in esame. Il termine è di quaranta giorni per gli atti di approvazione di bilanci.

Il termine suddetto è interrotto se prima della sua scadenza l'organo di controllo chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio all'ente.

In tal caso l'atto diviene esecutivo se l'organo di controllo non ne disponga il rinvio per il riesame da parte del massimo organo deliberativo entro venti giorni dal ricevimento della risposta dell'ente. Il termine è di quaranta giorni per gli atti di approvazione di bilanci.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio deve essere formulata con ordinanza motivata e non può essere reiterata.

Detta richiesta dovrà essere formulata solo quando l'organo di controllo non ritenga sufficiente l'acquisizione diretta di elementi di valutazione a norma del primo comma dell'art. 23. Tale acquisizione non ha effetto interruttivo dei termini di cui al primo comma.

Ove l'ente modifichi l'atto rinviato adeguandosi integralmente alle osservazioni formulate dall'organo di controllo ovvero lo confermi senza modifiche con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal massimo organo deliberativo, l'ulteriore esame è limitato al riscontro di eventuali vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale del nuovo atto.

Ove l'ente modifichi l'atto rinviato disattendendo in tutto o in parte le osservazioni, l'atto di modifica è soggetto al controllo di legittimità e di merito per la parte in cui l'ente non si è adeguato alle osservazioni dell'organo di controllo.

Art. 20.

Il controllo sostitutivo è esercitato dal comitato regionale e dalle sezioni nei casi previsti dalla legge mediante invito all'ente a compiere entro un congruo termine gli atti obbligatori per legge.

Trascorso infruttuosamente detto termine il comitato regionale o la sezione, sentiti i rappresentanti degli enti interessati, adottano i provvedimenti di legge.

Nel caso in cui si debba procedere alla nomina di un commissario questi sarà scelto dal comitato regionale o dalle sezioni, di regola, fra i dipendenti della Regione previa intesa con il presidente della giunta regionale.

Art. 21.

Entro otto giorni dalla data di adozione tutti gli atti degli enti ospedalieri e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza sono pubblicati per dieci giorni all'albo dell'ente.

Tutti gli atti degli enti indicati all'art. 2, ad eccezione di quelli di cui al secondo comma dell'art. 17, devono essere inviati entro otto giorni dalla data di adozione alle segreterie del comitato regionale o della sezione competente accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia.

Il termine predetto è ridotto a tre giorni per gli atti dichiarati immediatamente eseguibili a norma di legge e per quelli assunti in via d'urgenza con i poteri di altri organi.

Le segreterie appongono sugli elenchi il timbro-data restituendo all'ente una copia per ricevuta.

Dalla data di ricevuta dell'atto decorrono a tutti gli effetti i termini di cui agli articoli 17 e 19 della presente legge.

Art. 22.

L'istruttoria degli atti spetta ai componenti dell'organo di controllo.

Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato regionale e dalle singole sezioni gli uffici svolgono una istruttoria preliminare provvedendo, ove necessario, alla integrazione della documentazione. A conclusione dell'istruttoria preliminare il funzionario incaricato redige, ove del caso, un sommario rapporto descrittivo del contenuto dell'atto e delle eventuali questioni di diritto.

Il componente incaricato della relazione integra, ove necessario, l'istruttoria, ne formula le conclusioni e le sottoscrive.

Art. 23.

Per un più sollecito espletamento del controllo il comitato regionale e le sezioni hanno facoltà di sentire, in ogni fase del procedimento, gli amministratori degli enti interessati al fine di acquisire elementi di valutazione degli atti sottoposti all'esame.

Gli amministratori, a loro richiesta, debbono essere sentiti su singoli atti all'esame del collegio.

Gli amministratori che intervengono alle adunanze possono farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti.

Gli amministratori degli enti interessati non possono comunque essere presenti durante la fase decisionale del controllo.

Art. 24.

Gli atti che non comportino spese o che comportino spese a totale carico dell'ente deliberante non sono sottoposti a pareri tecnici di organi centrali e periferici dello Stato.

Nel caso di atti che comportino spese a totale o a parziale carico dello Stato, il comitato regionale e le sezioni si limitano all'esercizio del controllo per quanto di loro competenza.

Art. 25.

I provvedimenti adottati dall'organo di controllo nell'esercizio del controllo di legittimità e di merito sono:

a) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;

b) annullamento per vizi di legittimità;

c) richiesta di riesame per vizi di merito.

Qualora non si riscontri alcun vizio si dà atto a verbale che l'atto è stato sottoposto a controllo senza rilievi.

Nessun altro provvedimento può essere adottato dall'organo di controllo nell'esercizio del controllo di legittimità e di merito.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo sono definitivi.

I contratti degli enti di cui all'art. 2 non sono soggetti al visto di esecutività.

Art. 26.

Il dispositivo delle ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame è comunicato telegraficamente o mediante fonogramma all'ente interessato, a cura del segretario, entro ventiquattro ore dalla pronuncia e comunque non oltre il termine di cui agli articoli 17 e 19 della presente legge.

Nei successivi dieci giorni viene trasmessa all'ente, sempre a cura del segretario, copia integrale delle ordinanze.

Le ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 27.

Il comitato regionale e le sezioni trasmettono annualmente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al presidente della commissione consiliare competente, una relazione sull'attività svolta.

Art. 28.

Al fine di individuare criteri unitari di controllo vengono tenute, su proposta del comitato regionale o delle singole sezioni, riunioni di tutti i componenti l'organo di controllo per l'esame collegiale di problemi interessanti l'attività dell'organo stesso.

Dette riunioni vengono indette dal presidente del comitato regionale.

Art. 29.

La giunta regionale o la commissione consiliare competente promuovono, dandone reciproca comunicazione, incontri con l'organo di controllo sia per discutere i problemi esposti nelle relazioni annuali sia per l'esame di altri problemi interessanti il controllo.

Per un esame degli stessi problemi il comitato regionale o le singole sezioni possono, anche congiuntamente, chiedere incontri con la giunta regionale o la commissione competente le quali, nel fissare la data dell'incontro, provvedono a darne reciproca comunicazione.

La giunta regionale o la commissione consiliare competente possono nell'occasione decidere la partecipazione a tali incontri di rappresentanti degli enti.

Titolo IV

UFFICI

Art. 30.

Un funzionario della Regione nominato dal presidente della giunta regionale svolge le funzioni di segretario del comitato regionale e di ciascuna sezione.

Il segretario dipende funzionalmente dal comitato o dalla sezione ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici nonchè della esecuzione delle decisioni dell'organo di controllo.

Cura l'invio degli avvisi di convocazione delle adunanze, assiste alle sedute, sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo, cura la tenuta del registro delle adunanze.

Art. 31.

In caso di assenza o di impedimento il segretario del comitato regionale o delle sezioni è sostituito da altro funzionario addetto agli uffici del comitato o della sezione nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 32.

La struttura degli uffici e l'organico del personale addetto all'organo di controllo sono stabiliti con legge regionale.

Il personale anzidetto è inquadrato nel ruolo organico della Regione e dipende funzionalmente dal comitato regionale o dalla sezione.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

Il controllo sugli atti delle aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, è esercitato dal comitato regionale per le aziende provinciali e per le aziende consorziali a partecipazione provinciale e dalle sezioni, secondo le rispettive competenze, per le aziende comunali e per le aziende consorziali a partecipazione comunale con il sistema previsto dall'art. 17 primo comma del sopra citato regio decreto.

A tal fine le aziende dovranno far pervenire al comitato regionale o alla competente sezione, entro il termine di cui all'art. 21 secondo comma della presente legge, un elenco descrittivo degli atti adottati.

Entro dieci giorni dalla ricezione di detto elenco il comitato regionale o la sezione potranno chiedere l'invio di uno o più atti i quali dovranno pervenire alle rispettive segreterie entro otto giorni dalla ricezione della richiesta di invio.

Il controllo è limitato all'esame della legittimità dell'atto e viene esperito con le modalità di cui all'art. 17 della presente legge.

L'eventuale annullamento può essere pronunciato soltanto per violazione di legge, di regolamento generale o di regolamento speciale dell'azienda.

Art. 34.

La rappresentanza in giudizio nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto atti dell'organo di controllo spetta al presidente della giunta regionale.

Art. 35.

Ciascun consigliere regionale nell'espletamento del proprio mandato ha diritto di ottenere dagli uffici dell'organo di controllo notizie e dati; può altresì prendere visione di documenti relativi ad atti per i quali il controllo sia già stato esperito.

Art. 36.

Chiunque abbia interesse può ottenere, a proprie spese, dalla segreteria dell'organo di controllo copia delle ordinanze nonchè dei verbali delle sedute.

Art. 37.

Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione è esercitato dalla giunta regionale in conformità alle norme che regolano le singole materie.

Art. 38.

E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 10 marzo 1971 e successive modificazioni nonchè ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 giugno 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1976, n. **21**.

Costituzione di un comitato tecnico consultivo per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di promuovere la partecipazione delle categorie interessate e delle rispettive associazioni alla tutela del patrimonio faunistico ed alla gestione della caccia, attuate nel rispetto dell'attività agricola e dell'ambiente naturale, la regione Liguria istituisce un apposito comitato tecnico consultivo.

Art. 2.

Composizione

Il comitato tecnico consultivo, costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale, è composto:

a) dal presidente della giunta regionale, o da un assessore all'uopo delegato, in qualità di presidente del comitato;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dagli assessori da essi delegati;

c) da un rappresentante per ognuna delle associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale che risultino presenti ed organizzate in tutte le province liguri;

d) da tre rappresentanti dei coltivatori diretti scelti uno per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;

e) da un rappresentante dei braccianti scelto dall'associazione maggiormente rappresentativa in ambito regionale;

f) da un rappresentante dei proprietari-imprenditori scelto dall'associazione maggiormente rappresentativa in ambito regionale;

g) da un rappresentante per ognuno dei seguenti enti o sodalizi: Ente nazionale per la protezione degli animali, Ente nazionale cinofilia italiana, Associazione Italia nostra, Federazione pro-natura, World Wildlife fund, scelti dai rispettivi organismi regionali;

h) dall'ispettore regionale delle foreste e da un funzionario della Regione esperto in agricoltura designato dal presidente della giunta regionale;

i) da un rappresentante del laboratorio o di zoologia applicata alla caccia di Bologna;

l) da un esperto in ecologia e da un esperto in legislazione venatoria designati dal consiglio regionale;

m) da un rappresentante della Federazione C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.

I componenti del comitato durano in carica fino allo scadere del mandato del consiglio regionale.

Essi possono venir sostituiti in ogni tempo dai consigli, enti, organismi ed associazioni che li hanno designati.

Art. 3.

Compiti e funzionamento

Il comitato ha il compito di:

a) formulare proposte relative alla tutela della fauna selvatica e all'esercizio della caccia;

b) esprimere pareri in ordine ai provvedimenti legislativi sulla caccia e in ordine ad ogni altro affare concernente la materia sottoposto al comitato dal presidente.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui al comma precedente il comitato può svolgere le necessarie ricerche avvalendosi del personale della Regione.

Ove necessario, il comitato può costituire gruppi di studio i cui coordinatori verranno designati dal presidente.

Ai lavori del comitato e dei gruppi di studio il presidente può chiamare a partecipare anche rappresentanti di enti locali, comunità montane, dirigenti di associazioni ed esperti in discipline collaterali quando ciò si rendesse necessario data la particolarità delle questioni in esame.

Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Compensi, rimborsi e spese

A favore dei membri la cui partecipazione ai lavori del comitato o dei gruppi di studio non rientri fra i doveri del proprio ufficio o non sia altrimenti ricompensata, viene stabilita la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di L. 10.000 lorde; per i componenti residenti fuori dal capoluogo regionale la misura del gettone è elevata a L. 15.000 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Per le spese di funzionamento del comitato, previste per l'anno 1976 in L. 4.000.000, si provvede a carico del cap. 49 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, e dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 giugno 1976

CAROSSINO

(8720)

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 giugno 1976, n. 78.

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *giugno* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione iniziale di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1976 ed una successiva integrazione di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

Il fondo è destinato:

a) quanto a lire 44.400 milioni ad incentivazioni finanziarie a favore di iniziative alberghiere o ricettive per lo sviluppo equilibrato ed armonico delle aree turistiche, tenendo conto del rapporto tra dotazione di posti-letto e corretto uso del territorio e dell'ambiente naturale; limitatamente ai primi due anni di applicazione della presente legge, un'aliquota di lire 16.000 milioni è destinata ad opere di ristrutturazione o di ammodernamento di impianti esistenti ed una ulteriore aliquota di lire 4.400 milioni è destinata alle iniziative di turismo sociale assunte e gestite direttamente da organizzazioni preposte al turismo sociale o giovanile;

b) quanto a lire 5.600 milioni all'incentivazione di iniziative di cooperative tra albergatori o loro consorzi o consorzi tra albergatori per la:

istituzione o gestione di centri di approvvigionamento collettivo;

realizzazione o gestione di opere, impianti ed attrezzature turistiche;

acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti precedenti.

Le somme di cui alla lettera *b*) sono attribuite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC), ai sensi dello art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, per la concessione di prestiti al tasso di interesse del 2,50 per cento al netto di ogni onere accessorio, previa comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

I fondi di cui alla riserva del 30 per cento contenuta nell'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono destinati alle cooperative e loro consorzi.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 70.000 milioni per la realizzazione di opere riguardanti attrezzature ed infrastrutture pubbliche d'interesse turistico o termale; tutela dell'ambiente; valorizzazione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico-artistico e culturale; impianti sportivi e ricreativi; strutture di collegamento turistico.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 20.000 milioni per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento, secondo un programma elaborato dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

I versamenti sul fondo di rotazione istituito a norma del primo comma del precedente art. 1 saranno effettuati dallo Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, previo parere della Ragioneria generale, in relazione alle concrete esigenze.

A carico del fondo di rotazione possono essere concessi mutui fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di iniziative turistico-ricettive di ca-

tegoria lusso e prima, e fino al 70 per cento per impianti alberghieri di categoria inferiore e per le iniziative aventi per oggetto:

a) villaggi turistici, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, funivie, nonchè opere a carattere sportivo e ricreativo;

c) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere.

Qualora si tratti di interventi integrativi su finanziamenti concessi in base a leggi statali, i mutui possono essere concessi fino alla misura complessiva del 55 per cento per le iniziative turistico-ricettive di categoria lusso e prima e del 75 per cento negli altri casi.

I limiti dei mutui concessi ai sensi della presente legge sono elevati:

1) del 5 per cento per iniziative da realizzare nelle isole minori o in località montane o da parte degli enti locali;

2) del 10 per cento per impianti ricettivi sociali, costituiti dalle organizzazioni preposte al turismo sociale o giovanile, di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

3) del 10 per cento per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti turistico-ricettivi di categoria lusso o di prima categoria concernenti immobili riconosciuti di interesse storico, artistico, monumentale.

I benefici di cui ai precedenti numeri 1) e 2) non sono cumulabili.

Nei casi previsti dal precedente n. 2), in alternativa alla concessione dei mutui, per impianti il cui importo non superi le lire 500 milioni, possono essere erogati contributi sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4.

I mutui di cui al precedente art. 3 possono essere concessi per la durata di 20 anni per le opere murarie e gli impianti fissi, e per la durata di 10 anni per i mobili, gli arredi e le dotazioni.

La spesa ammissibile al mutuo per la parte riguardante l'acquisizione dell'area non può superare il 10 per cento di quella totale, elevabile fino al 40 per cento per gli impianti sportivi e ricreativi e per i campeggi.

Il tasso annuo d'interesse è del 3 per cento al netto di ogni onere accessorio; i mutui sono assistiti da ipoteche sulle aree, sugli immobili, sugli impianti e, ove l'ipoteca non sia di primo grado, anche da garanzie personali.

Il decreto di concessione stabilisce i termini entro i quali le opere devono essere iniziate ed ultimate.

Detti termini sono prorogabili per giustificati motivi, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 8.

Il rimborso delle rate di mutuo ha inizio dopo tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le opere ammesse a beneficiare dei finanziamenti sono vincolati, mediante atto di vincolo trascritto, alla loro specifica destinazione per un periodo di anni venti, decorsi i quali si possono applicare le norme contenute nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'ammissione ai finanziamenti sono preferite le iniziative a più elevato tasso occupazionale.

In ogni caso la concessione dei finanziamenti è subordinata all'osservanza dei contratti di lavoro ed alla stipula della convenzione relativa alla determinazione dei prezzi per l'utilizzazione dei servizi alberghieri e delle attrezzature complementari.

Art. 5.

A carico del fondo di rotazione di cui al precedente art. 1 ed ai sensi della lettera *b*) dello stesso articolo possono essere concessi mutui fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile concorrono gli oneri per:

a) acquisizione e realizzazione di impianti ed attrezzature fissi;

b) acquisto, impianto e gestione di beni mobili ed attrezzature;

c) costituzione di scorte aziendali.

I mutui possono essere concessi per la durata di 20 anni per le opere murarie e per gli impianti fissi; per la durata massima di 10 anni per i beni mobili e le attrezzature; per la durata di 2 anni per la costituzione di scorte aziendali.

Art. 6.

A carico del fondo di rotazione è autorizzata la concessione di contributi rateali per l'abbattimento al 2,50 per cento, al netto di ogni onere accessorio, del tasso dovuto agli istituti di credito per i mutui accordati sulla base di leggi statali a favore di iniziative turistiche, di impianti ed attrezzature non entrati in funzione alla data della concessione.

In favore delle imprese che gestiscono gli impianti turistico-ricettivi sono concesse le agevolazioni fiscali, tariffarie e per oneri sociali previste per le industrie aventi sede ed operanti in Sicilia.

Art. 7.

Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono indirrizzate all'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, tramite l'ente provinciale per il turismo territorialmente competente, il quale esprime, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto.

In caso di mancato parere provvede direttamente l'assessore regionale per il turismo.

Le domande sono corredate dal progetto di massima, dalla relazione tecnico-illustrativa, dal preventivo di spesa, dal piano economico-finanziario e di gestione e, ove necessario, dal parere della competente soprintendenza.

Le domande debbono essere delibate, per l'esame di prima istanza ai fini dell'ammissibilità, dal Comitato di cui al successivo art. 8 entro 90 giorni dal ricevimento.

Il silenzio dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti equivale a declaratoria di ammissibilità.

Per i finanziamenti destinati ad opere di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti esistenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, la declaratoria di ammissibilità e la produzione, entro 180 giorni, dalla documentazione prescritta per l'esame di seconda istanza comportano l'accantonamento delle relative somme fino al definitivo perfezionamento della pratica.

Le incentivazioni finanziarie previste dalla lettera *a*) dello art. 1 possono essere concesse soltanto per iniziative le cui opere non siano state iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'ammissibillità all'erogazione di finanziamenti superiori a lire 500 milioni, qualora i richiedenti siano società costituite secondo uno dei tipi previsti dall'art. 2249 del codice civile, debbono avere sottoscritto un capitale non inferiore al 30 per cento del mutuo richiesto.

Art. 8.

Le incentivazioni a favore delle iniziative turistico-alberghiere sono concesse con decreto dell'assessore regionale per il turismo, sulla base di criteri fissati annualmente con decreto dell'assessore regionale stesso, previo parere del comitato di cui al successivo art. 11, sentito il comitato tecnico così costituito:

1) il direttore regionale dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, che lo presiede;

2) il direttore regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

3) il direttore regionale tecnico dell'assessorato regionale della sanità;

4) il direttore regionale tecnico dell'urbanistica dell'assessorato regionale dello sviluppo economico;

5) tre componenti designati in rappresentanza dell'unione regionale degli albergatori siciliani;

6) tre componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori;

7) cinque esperti in materia turistica nominati dall'assessore regionale per il turismo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con qualifica di dirigente.

Il comitato dura in carica quattro anni.

I provvedimenti dell'assessore regionale per il turismo di cui al primo comma del presente articolo, quando sono adottati in difformità al parere del comitato tecnico, devono essere adeguatamente motivati.

Art. 9.

Il comitato tecnico di cui all'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 1959, n 11, è soppresso, e le relative attribuzioni sono devolute al comitato di cui al precedente art. 8 all'atto del suo insediamento.

Art. 10.

Per la liquidazione dei contributi destinati all'incentivazione dei trasporti di interesse turistico sono ammesse aperture di credito, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali, a favore del dirigente coordinatore del gruppo di lavoro competente dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 11.

E' costituito presso l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il Comitato consultivo regionale per la programmazione dello sviluppo turistico. Il comitato, entro 90 giorni dalla sua costituzione, propone l'individuazione delle zone turistiche ed il programma di intervento per l'utilizzazione dello stanziamento previsto dall'art. 2, primo comma, della presente legge.

Gli enti locali compresi nelle zone turistiche individuate possono inoltrare proposte al comitato ai fini della formulazione del programma.

Sulla base delle proposte formulate dal comitato, l'assessore regionale per il turismo predispone il programma e lo sottopone all'approvazione della giunta regionale.

Sulla base del programma approvato dalla giunta, l'assessore regionale per il turismo, avvalendosi anche di appositi gruppi di progettazione, preferibilmente interni all'amministrazione regionale, formula, entro 6 mesi dalla delibera di approvazione, i progetti-obiettivo e li sottopone al parere del comitato di cui al primo comma del presente articolo.

I progetti-obiettivo sono approvati con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, che li comunica alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 12.

Il progetto-obiettivo indica gli interventi, le opere da realizzare e i tempi di attuazione; indica altresì le linee fondamentali dell'organizzazione e dell'uso del territorio; stabilisce quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.

Il progetto-obiettivo stabilisce inoltre la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'elaborazione e nell'esecuzione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.

Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

Alla progettazione, all'appalto ed all'esecuzione delle opere provvede l'ente delegato sulla base di apposita delibera consiliare.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Con le delibere di cui al quarto comma del presente articolo debbono essere fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Per le opere la cui esecuzione è affidata alla Regione i termini di cui al comma precedente sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.

Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal terzo comma del presente articolo i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati, per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

E' altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed all'esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione regionale.

L'ente delegato presenta all'amministrazione regionale, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, secondo le norme vigenti per le opere pubbliche, il rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli lavori o interventi contestualmente al conto finale.

Art 13.

Il comitato di cui al precedente art 11 è nominato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ed è composto da:

1) l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o un suo delegato, che lo presiede;

2) il direttore regionale dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

3) il direttore regionale tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

4) il direttore regionale tecnico dell'assessorato regionale della sanità;

5) il direttore regionale tecnico dell'urbanistica dell'assessorato regionale dello sviluppo economico;

6) tre docenti universitari, designati dalle Università degli studi siciliane ed esperti in materia di pianificazione del territorio e programmazione economica;

7) tre rappresentanti dell'unione regionale degli albergatori siciliani;

8) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori;

9) nove esperti in materia turistica eletti dall'assemblea regionale siciliana, con voto limitato a sei.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con qualifica di dirigente.

Il comitato di cui al presente articolo è costituito e svolge le sue funzioni anche nel caso di mancata designazione di alcuno dei componenti indicati ai numeri 6, 7 ed 8 entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, e decide a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

Il comitato dura in carica quattro anni.

Art. 14.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel primo comma del precedente art 2 relativamente alla tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico, gli enti locali il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nelle zone turistiche di cui alla presente legge, sono tenuti a costituire, entro tre mesi dalla pubblicazione del piano di cui all'art. 11, consorzi per la realizzazione e la gestione di discariche controllate, di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.

La costituzione dei consorzi ed i loro statuti sono approvati con decreto del presidente della Regione.

In caso di inadempienza degli enti locali interessati, l'Assessore regionale per gli enti locali, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, provvede alla costituzione obbligatoria dei consorzi in conformità all'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, assicurando la presenza delle minoranze nel consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 15.

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone *A* e *B*, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa tra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità ediliza territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;

d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;

e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 16.

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere *b* e *c* del precedente art. 15.

Sull'istanza del consiglio comunale il presidente della Regione, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana assunto con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti, di seguito agli opportuni accertamenti, provvede con proprio decreto sentita la giunta regionale.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge e limitatamente al primo anno di attività del Comitato previsto dal precedente art. 13, i componenti di cui al n. 9 dello stesso articolo sono nominati dal presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale.

Art. 18.

Restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, nonchè quelle relative alle zone *A* e *B* dei programmi di fabbricazione già approvati.

La concessione delle provvidenze finanziarie di cui alla presente legge è subordinata all'esistenza di piani particolareggiati di esecuzione dello strumento urbanistico in vigore ovvero alla stipula di lottizzazione convenzionata secondo le norme di legge in vigore.

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, per l'edificazione dei lotti interclusi.

Art. 19.

Tutte le iniziative in via d'istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge e corredate dai prescritti nulla osta edilizi — previo accertamento della conformità dei nulla osta agli strumenti urbanistici ed alla legislazione vigente — possono beneficiare delle provvidenze regionali in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 15.

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, è sostituito dal seguente:

« Alle spese di cui alla lettera *e*) non può essere assegnata una somma superiore al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario ».

Art. 21.

Per quant'altro non previsto dalla presente legge valgono, purchè non incompatibili, le disposizioni di cui alle leggi regionali 12 aprile 1967, n. 46, e 1° luglio 1972, n. 32, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 22.

I limiti di impegno ventennale, autorizzati per gli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974 con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, con l'art. 44 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 63, e con l'art. 51 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 92, per le finalità degli articoli 1 e 8 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, sono mantenuti in bilancio per un periodo massimo di anni cinque decorrenti dall'esercizio successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

Art. 23.

Per le operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma relativa alla gestione del patrimonio turistico-alberghiero regionale, soppressa ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, e per l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni della cessata Azienda, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Art. 24.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 140.000 milioni che sarà iscritta quanto a lire 120.000 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 20.000 milioni nel bilancio medesimo per l'anno finanziario 1977.

Al relativo onere si provvede utilizzando parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 23 si provvede, per l'importo di lire 50 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1976, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede con il maggiore gettito delle entrate tributarie.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Aegione.

Palermo, addì 12 giugno 1976

BONFIGLIO

MURATORE — TEPEDINO — MACALUSO

(8526)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1976, n. 21.

Incremento finanziario del « Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati » per l'esercizio 1976 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione della legge regionale 27 giugno 1973, n. 28, è autorizzato per l'esercizio 1976, l'aumento della spesa da lire 130.000.000 a L. 250.000.000 che graverà sul cap. 2530: « Contributi della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie ».

Alla maggiore spesa di L. 120.000.000 viene fatto fronte mediante prelevamento dal cap. 4680: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1976.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà determinato annualmente con la legge di bilancio.

Art. 2.

Fino a quando non sarà stato provveduto al rinnovo della consulta di cui all'art. 3 della legge 27 giugno 1973, n. 28, le competenze della medesima nonchè quelle del comitato di cui all'art. 5 della predetta legge, sono svolte dalla III commissione permanente del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 maggio 1976

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1976 (atto n. 203) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 10 *maggio* 1976.

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1976, n. **22.**

Disposizione integrativa della legge regionale 23 novembre 1974, n. 60.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni amministrative già spettanti ai soppressi enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni può essere affidato dalla Giunta regionale alle aziende autonome di turismo, in ragione della rispettiva competenza territoriale.

I rapporti finanziari conseguenti all'affidamento saranno regolati dai singoli atti che lo dispongono.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 maggio 1976

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1976 (*atto n.* 204) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 10 *maggio* 1976.

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1976, n. 23.

Contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per gli anni 1975-76, la spesa di complessive L. 4.490.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale:

a) sulla spesa di L. 2.000.000.000 per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali;

b) sulla spesa di L. 2.490.000.000 per l'esecuzione di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, nei limiti, con le modalità e procedure previste dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'attività inerente la progettazione, l'appalto ed il collaudo delle opere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, è delegata agli enti ospedalieri, nel rispetto della normativa di cui agli articoli 4 e 5 della predetta legge regionale n. 10 del 1974 e delle competenze del comitato regionale di controllo nonchè delle procedure stabilite con la legge regionale 24 maggio 1974, n. 37.

Art. 3.

Sono soppressi i contributi in annualità, di cui alla lettera *d*) dell'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, e successive modificazioni, dandosi atto che nessun limite di impegno è stato utilizzato. Il cap. 4130 del bilancio dell'esercizio 1976 assume la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale sulla spesa per le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera ».

Art. 4.

La spesa prevista con la legge sarà così imputata sul bilancio dell'esercizio finanziario 1976:

lire 2.000 milioni al cap. 3800;
lire 2.490 milioni al cap. 4130,

e ad essa si farà fronte:

a) quanto a lire 495 milioni, mediante l'utilizzo — a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — della disponibilità esistente sul cap. 4130 del bilancio dell'esercizio 1975;

b) quanto a lire 495 milioni, con la disponibilità dell'anno 1976 e di cui al precedente art. 3;

c) quanto a lire 3.500 milioni, con il netto ricavo di un mutuo, da ammortizzare in un periodo massimo di 30 anni, che la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario.

Le somme corrisposte dall'Istituto finanziatore saranno introitate al cap. 900 della parte entrata del bilancio regionale, esercizio 1976.

L'onere annuo per l'ammortamento del predetto mutuo, comprensivo di quello eventualmente necessario per fidejussione bancaria, è previsto in un massimo di lire 495 milioni, da imputare al cap. 4710 del bilancio regionale per gli esercizi dal 1977 al 2006, e ad esso si farà fronte con le disponibilità provenienti dalla soppressione dei contributi di cui al precedente art. 3.

La spesa medesima sarà specificatamente vincolata in bilancio, per la rispettiva competenza, a favore dell'istituto mutuante e di quello che abbia prestato fidejussione, ed è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 maggio 1976

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 aprile 1976 (*atto n.* 207) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 10 *maggio* 1976.

(8775)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762060)